DISCIPLINA DELL'IMMIGRAZIONE E NORME SULLA CONDIZIONE DELLO STRANIERO

Art. 18

Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato d'intesa con i ministri degli affari esteri, dell'Interno, per la solidarieta' sociale e con gli altri ministri eventualmente interessati, sono stabilite, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 43, le misure di protezione temporanea da adottarsi, anche in deroga a disposizioni della presente legge, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravita' in Paesi non appartenenti all'Unione europea. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un ministro da lui delegato riferiscono annualmente al Parlamento sull'attuazione delle misure adottate.

Versione in vigore dal 27 marzo 1998, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
Estremi	Legge 6 marzo 1998, n. 40
Titolo	II — Disposizioni sull'ingresso, il soggiorno e l'allontanamento dal territorio dello Stato
Capo	III — Disposizioni di carattere umanitario
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 1998

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-dell-immigrazione-e-norme-sulla-condizione-dello-straniero/art-18-misure-straordinarie-di-accoglienza-per-eventi-eccezionali

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it